



Comune di Itri

PROVINCIA DI LATINA
Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)
TEL 0771 7321
C.F. 81003170594 – P.IVA 00279170591

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

Seduta del 24/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno Duemilaventisei il giorno Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 19:45 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ALESSIA MANCINI	Presidente	Presente	
ANDREA DI BIASE	Consigliere	Presente	
ANNA CICCARELLI	Consigliere	Presente	
ANTONIO FARGIORGIO	Consigliere	Presente	
ANTONIO GELFU'	Consigliere	Presente	
DONATELLA DEL BOVE	Consigliere		Assente
FRANCESCO BEDENDO	Consigliere		Assente
GIORGIO ZUENA	Consigliere	Presente	
MARIA CARDOGNA	Consigliere	Presente	
MARIA CIVITA SACCOCCIO	Consigliere	Presente	
MARIO SIMON DI MATTIA	Consigliere	Presente	
MASSIMILIANO PELLICCIA	Consigliere	Presente	
MATTIA PUNZO	Consigliere	Presente	
PAOLA RUGGIERI	Consigliere	Presente	
PAOLA SOSCIA	Consigliere		Assente
SALVATORE CICCONE	Consigliere	Presente	
SIMONE DI MASCOLO	Consigliere	Presente	

Tot. Presenti N.14	Tot. Assenti N.3
--------------------	------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente, ALESSIA MANCINI.

Partecipa il Segretario Comunale MARGHERITA MARTINO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La discussione sul presente punto è interamente riportata nella deliberazione di C.C. n. 28 del 24.06.2026 relativa alla trascrizione del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026 (in G.U. 22/05/2026, n. 117), ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 9.784.368,22;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 1.963.502,71, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.565.274,48;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 35 per cento del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, stesso discorso per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati, vi sarebbe un maggior introito delle entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 14 del 12/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/06/2026 dalla Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

DATO ATTO che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2026 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e relativi allegati;

VISTO lo Statuto;

Con votazione favorevole n. 10 e astenuti n. 4 (Fargiorgio, Ruggieri, Saccoccio, Punzo),

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dare atto che eventuali proroghe dei termini previsti dalla normativa in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione si applicano automaticamente anche alla presente deliberazione, purché compatibili con il quadro normativo vigente.

6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione con votazione unanime favorevole (n. 14), in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
MARGHERITA MARTINO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm

Il Presidente
ALESSIA MANCINI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm